



COPIA

COMUNE DI MONTE DI MALO

Provincia di Vicenza

N. 3 Reg. Delib.
Del 08/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemilasedici addì otto del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Si procede all'appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica

Nominativo	Presente/Assente
SQUARZON MOSE'	Presente
BARCAROLO MORENO	Presente
COGO GIANCARLO ALESSANDRO	Presente
DALLA VIA PAOLO	Assente
DELLAI LIDIA	Presente
FESTA CRISTIANO	Presente
MENEGUZZO CRISTIAN	Presente
MONDIN ANDREA	Presente
SMIDERLE VALENTINO	Presente
XOTTA GIANFRANCO	Presente
ZATTRA MARIA GILIOLA	Presente

PRESENTI: 10 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1 VOTANTI: 10

E' presente l'assessore extraconsiliare:

PALUDI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.

IL SINDACO Mosè Squarzon nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco illustra la delibera.

Concede la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria, Sig.ra Agnese Cecchelerò per un approfondimento sulle modifiche del Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal n. 639 al n. 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 26.4.2012 con la quale era stato adottato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui applicazione, in via sperimentale, è stata anticipata al 2012 dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2013 è stato modificato l'art. 4 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2014 è stato modificato l'art. 4 con i punti 2 e 3 ed è stato abrogato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) con la quale vengono stabilite alcune modifiche alla disciplina dell'IMU;

VISTI in particolare :

il comma 10 lettera a) dell'art. 1 della Legge 208/2015 che elimina la possibilità ai Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli genitori)

il comma 10 lettera b) dell'art. 1 della Legge 208/2015 che introduce la riduzione del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

-il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9; il possesso dei requisiti per

godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

RITENUTO quindi di dover abrogare i punti 2 e 3 dell'art. 4 a seguito eliminazione della possibilità da parte dei Comuni di assimilare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato gratuito;

RITENUTO altresì di dover aggiungere l'art. 4 bis del vigente regolamento comunale per l'abbattimento al 50 per cento della base imponibile IMU per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti;

RITENUTO altresì necessario aggiungere l'art. 4 ter al regolamento IMU comunale per disciplinare l'applicazione dell'imposta relativamente ai fabbricati inagibili inabitabili;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri in calce al presente provvedimento ai sensi dell'art.49 Dlgs 267/00;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	10
Favorevoli	UNANIMITA'

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica con l'introduzione degli articoli 4 bis e 4 ter al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria che si riportano di seguito:

ART. 4 BIS - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

ART. 4 TER - FABBRICATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
 2. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari la cui condizione di inagibilità sia superabile solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge n. 457 del 5 agosto 1978
 3. Ai fini dell'inagibilità/inabitabilità non rileva l'assenza o la non conformità alle norme vigenti degli impianti per la fornitura dei pubblici servizi
 4. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
 5. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
 - a) dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario richiedente, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dai commi precedenti
 - o in alternativa,
 - b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000, fatte salve le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora permangano i requisiti di inagibilità e/o inabitabilità e sia stata presentata la relativa dichiarazione di variazione .
 6. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, non esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta municipale propria. Il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e non può avere effetti retroattivi.
 7. Sono altresì considerati inagibili i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, demolizione o di ripristino, al fine di evitare danni a cose o persone.
2. di abrogare i punti 2 e 3 dell'art. 4

3. di dare atto che il nuovo testo del regolamento è quello allegato alla presente delibera di Consiglio Comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione;
Udita la proposta del Sindaco
Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	10
Favorevoli	UNANIMITA'

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 04/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Agnese Cecchelerio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 04/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Agnese Cecchelerio

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Mosè Squarzon

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Monte di Malo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Barbara Fracasso

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il 08/04/2016.

Monte di Malo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Barbara Fracasso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Monte di Malo, 14/04/2016

IL FUNZIONARIO

Margherita Pezzelato